

## **TI\_GERICHTE 38.2014.50 vom 17. Februar 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-02-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2014.50\\_d20140217](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2014.50_d20140217)

FR: TI\_GERICHTE 38.2014.50 du 17 février 2014

IT: TI\_GERICHTE 38.2014.50 del 17 febbraio 2014

### **Regeste**

Confermata sospens.di 11gg ad un ass. x avere fornito consapevolmente a DL motivo di disdetta (discusso ordine ricevuto rifiutando, in definitiva, di svolgere attiv. richiesta). Irrilevante che Tribunale del lavoro abbia condannato DL, poiché ha licenziato ass.con effetto immed.senza giustif.motivi

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. I dispositivi relativi all'indennità di disoccupazione (art. 8 e segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente. Ciò non comporta tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico delle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella del datore di lavoro e ai loro coniugi. Come appena esposto, l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI esclude il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai coniugi occupati nell'impresa di una persona menzionata al medesimo disposto di legge, ciò per evitare un rischio di sfruttamento abusivo dell'assicurazione contro la disoccupazione. Una clausola d'esclusione come quella prevista all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI figura così, per gli stessi motivi, anche all'art. 51 cpv. 2 LADI relativo alle indennità per insolvenza e all'art. 41 cpv. 3 LADI relativo alle indennità per intemperie (cfr. STF 8C\_155/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 5; STF 8C\_1004/2010 del 29 giugno 2011; STCA 38.2012.30 del 30 agosto 2012; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010). In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. In un'ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il TFA, sempre in merito all'esclusione delle persone elencate all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI dal diritto all'indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di un organo; va invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie, l'ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di organo in senso materiale, poiché solo così vi è la garanzia che l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il suo scopo. Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI all'assegnazione delle indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico e il solo amministratore della ditta. Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un'azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005). In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l'Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici. Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall'Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130. Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C\_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale ( DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti). Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda ( DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]). 3. Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A. \_\_\_\_\_ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (...)" In una sentenza 8C\_838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l'Alta Corte si è così espressa: " Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della P. \_\_\_\_\_ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C. \_\_\_\_\_ e D. \_\_\_\_\_, nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B. \_\_\_\_\_ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte." Al riguardo cfr. pure STF 8C\_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.42 del 10 ottobre 2013; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014. Secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001) e lo è pure quella di amministratore di una cooperativa (cfr. STF 8C-171/2012 dell' 11 aprile 2013). Inoltre, in una sentenza 8C\_191/2014 del 4 giugno 2014, la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare ad impiegare l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro. Il Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione pure per quel che riguarda i membri della direzione di un'associazione. In una sentenza 8C\_515 /2007 dell' 8 aprile 2008 la nostra Massima istanza si è ad esempio così espressa: " 3.2 Le point de vue des premiers juges est bien fondé. L'art. 69 CC dispose en effet que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. En vertu de cette disposition, la direction assume la gestion des affaires de l'association, dans la mesure où un autre organe, comme l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1 CC), n'en a pas la

compétence (Anton Heini/Urs Scherrer, in : Basler Kommentar, ZGB I, n. 17 ad art. 69). A ce titre, la direction de l'association occupe donc une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 à 716b CO), en ce sens que les membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l'association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur droit à l'indemnité de chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement - comme le voudrait le recourant - les responsabilités qu'ils exercent au sein de l'association.

3.3 Le recourant allègue toutefois que son inscription au registre du commerce en qualité de vice-président du comité de l'association est encore nécessaire aux fins de faire valoir ses droits de salarié. Selon lui, la radiation de son inscription aurait pour effet d'entraîner la dissolution immédiate de l'association - qui ne compte que deux membres - et, partant, la radiation de la procédure en recouvrement de salaire qu'il a introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte. Ce point de vue est mal fondé. Selon l'art. 58 CC, applicable à la liquidation des associations (Anton Heini/Urs Scherrer, op. cit., n. 2 ad art. 79), les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives. De son côté la réglementation relative à la société coopérative renvoie (art. 913 al. 1 CO) aux dispositions sur la dissolution des sociétés anonymes (art. 736 ss CO). Selon l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée - ce qui suppose notamment le paiement des dettes de la société (art. 745 al. 1 CO), après un appel aux créanciers (art. 742 al. 2 CO), la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". Cela étant, même si le recourant perdait non seulement sa qualité de membre de la direction, mais encore celle de membre de l'association, il n'y a pas de risque que celle-ci perde la personnalité juridique tant que les créanciers n'ont pas été invités à faire valoir leur créance et, partant, que s'éteigne sa qualité de défenderesse au procès en recouvrement de salaire intenté par le recourant (voir aussi Jean-François Perrin, Droit de l'association, 2004, p. 218 sv.)."

Giova, infine, evidenziare che come visto sopra, l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, esclude il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai coniugi occupati nell'impresa di una persona menzionata al medesimo disposto di legge, ciò per evitare il rischio di sfruttamento abusivo dell'assicurazione contro la disoccupazione. Una clausola d'esclusione come quella prevista all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI figura così, per gli stessi motivi, anche all'art. 51 cpv. 2 LADI relativo alle indennità per insolvenza e all'art. 41 cpv. 3 LADI relativo alle indennità per intemperie (cfr. STF 8C\_155/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 5; STF 8C\_1004/2010 del 29 giugno 2011; STCA 38.2012.30 del 30 agosto 2012; STCA 38.2010.48 del 6 settembre 2010). 2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 126 V 134 del 31 gennaio consid. 5b), per stabilire il momento dell'uscita dal consiglio di amministrazione di una società è determinante la data del ritiro effettivo e non quella della cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Questa giurisprudenza è stata poi confermata nella STFA C 184/99 del 3 aprile 2000, pubblicata in DLA 2000 p.176 segg. nella STF 8C\_134/2007 del 25 febbraio 2008 consid. 3.1. Le dimissioni da una carica in seno a una società sono un atto unilaterale soggetto a ricezione e non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche se un documento redatto in forma scritta permette meglio di stabilire le dimissioni effettive (cfr. STF 8C\_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.). In proposito cfr. pure STF 8C\_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/02 del 17 settembre 2003; STCA 38.2005 del 30 novembre 2005. 2.3. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge

che al momento dell'iscrizione al Registro di commercio dell' \_\_\_\_\_, avvenuta nel 2007, RI 1 è stato iscritto in qualità di presidente con diritto di firma individuale (cfr. doc. 15, estratto del Registro di commercio reperibile nel sito [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)). Lo scopo dell' \_\_\_\_\_ è il seguente: "(...) La conduzione e la gestione di un'attività di cura, istruzione e intrattenimento per bambini con esigenze speciali lievi tra zero e cinque anni, in particolare la conduzione e la gestione di un asilo per l'infanzia." (cfr. doc. 15) Nel marzo 2007 sono pure state iscritte al Registro di commercio \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, in qualità di membro e segretaria con firma individuale, e \_\_\_\_\_, cittadina \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, in qualità di membro e cassiera con firma individuale (cfr. doc. 15). Dall'8 novembre 2012, all'interno dell' \_\_\_\_\_, RI 1 e sua moglie \_\_\_\_\_ hanno ricoperto il ruolo di membri con diritto di firma individuale, mentre il ruolo di presidente è stato assunto da \_\_\_\_\_, con diritto di firma collettiva a due, e quello di membro e segretaria da \_\_\_\_\_, con diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. 15). In data 27 novembre 2012, l' \_\_\_\_\_ ha inoltrato all'Ufficio del Registro di Commercio una prima richiesta di rettifica dell'iscrizione dei coniugi \_\_\_\_\_ dal Registro, in quanto il ricorrente e sua moglie avrebbero occupato unicamente il ruolo di impiegati in seno all'associazione e non di membri (cfr. doc. 16). Dal 9 gennaio 2013 sino al 24 ottobre 2013 RI 1 risulta iscritto al Registro di commercio, quale direttore con diritto di firma individuale (cfr. doc. 15). Per quanto attiene alla posizione della signora \_\_\_\_\_, si rileva che la stessa, dal 9 gennaio 2013 al 24 ottobre 2013, è stata iscritta al Registro di commercio senza l'indicazione di una funzione specifica, ma con la precisazione che aveva diritto di firma individuale (cfr. doc. 15). L' \_\_\_\_\_ ha inoltrato in data 9 settembre 2013 una richiesta all'Ufficio del Registro di commercio inerente la cancellazione del ricorrente e di sua moglie \_\_\_\_\_ dallo stesso, in quanto, è stato indicato, l'iscrizione creava dei malintesi e veniva vista come se loro fossero dei membri dell' \_\_\_\_\_, che in realtà non erano (cfr. doc. 24). In data 10 maggio 2013 l' \_\_\_\_\_ ha comunicato all'insorgente la disdetta del contratto di lavoro per quanto concerneva il suo impiego presso la struttura \_\_\_\_\_ (gestita dall' \_\_\_\_\_), a valere dal 31 luglio 2013 a causa della chiusura di tale nido d'infanzia (cfr. doc. 8). Il 2 agosto 2013 RI 1 ha dunque inoltrato domanda di indennità di disoccupazione a seguito della diminuzione della propria occupazione dal 100% al 50% dopo la chiusura della struttura \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 4, 7 e 8). Il ricorrente era infatti impiegato al 50% presso l'asilo nido \_\_\_\_\_, sito a \_\_\_\_\_, e al 50% presso l'asilo nido \_\_\_\_\_, sito a \_\_\_\_\_; entrambe le strutture erano gestite dall' \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 9 e 10). La sua domanda è stata respinta dall'amministrazione con la decisione del 23 settembre 2013, mediante la quale la Cassa gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in ragione del suo ruolo, assimilabile a quello di un datore di lavoro, in seno all' \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 11). Contro la decisione appena citata il ricorrente, patrocinato dal servizio giuridico della \_\_\_\_\_, ha interposto un'opposizione il 21 ottobre 2013, con la quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI a partire dalla data di cancellazione del diritto di firma dal Registro di commercio (cfr. doc. 12). Con la decisione su opposizione del 6 dicembre 2013 la Cassa ha confermato la decisione del 23 settembre 2013 (cfr. doc. 13). A seguito della richiesta di ulteriori informazioni circa il ruolo dell'assicurato in seno all' \_\_\_\_\_ inoltrata dalla Cassa in data 6 dicembre 2013, in relazione alla domanda di rivalutazione del diritto alle prestazioni dal momento dello stralcio dal Registro di commercio di RI 1 quale direttore con diritto di firma e di sua moglie (cfr. doc. 17), la presidente dell' \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in data 17 dicembre 2013 ha affermato: "(...) 1.

Il signor RI 1 era incaricato per la costruzione e riparazione delle attrezzature e l'archiviazione. Al 31.07.2013 una struttura è stata chiusa e quindi non era necessario che una seconda persona prendesse questo incarico. 2. il signor RI 1 presta ancora servizio nella misura del 50%. 3. la signora \_\_\_\_\_ è assunta per la fatturazione e la contabilità. 4. la responsabile pedagogica valuta e consente un'eventuale assunzione e stessa cosa per i licenziamenti. 5. i vari colloqui con i genitori vengono fatti dalla responsabile pedagogica e la signora \_\_\_\_\_. I compiti della responsabile pedagogica riguarda tutto il personale e i bambini. 6. il personale si rivolge sempre alla responsabile pedagogica. 7. l'iscrizione al registro di commercio dei signori \_\_\_\_\_ è stato un errore di base. Loro non sono stati mai membri dell'Associazione. (...)” (cfr. doc. 18) Una seconda richiesta di informazioni è stata inoltrata dalla Cassa all'\_\_\_\_\_ in data 10 gennaio 2014 (cfr. doc. 19). Il 20 gennaio 2014, la presidente \_\_\_\_\_ ha dichiarato, in generale e relativamente ai motivi della richiesta di stralcio inoltrata in data 9 settembre 2013 all'Ufficio del Registro di commercio, quanto segue: " (...) 1. La chiusura riguardava il nido d'infanzia \_\_\_\_\_. 2. La struttura attualmente aperta è il nido di infanzia \_\_\_\_\_. 3. Lo stipendio del signor RI 1 è versato su un conto bancario. 4. L'attestato verrà inviato direttamente da \_\_\_\_\_, visto che a documentazione per la compilazione del modulo è nell'ufficio di \_\_\_\_\_. 5. La signora \_\_\_\_\_ è la responsabile pedagogica e direttrice. 6. Il discorso dello stralcio era una richiesta già fatta in passato all'ufficio registro di commercio, ma mai eseguito. (...)” (cfr. doc. 20) La Cassa, il 17 febbraio 2014, ha emanato un'ulteriore decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione dal 21 ottobre 2013, in ragione del ruolo dell'assicurato, assimilabile a quello di un datore di lavoro, all'interno dell'\_\_\_\_\_ (cfr. doc. 1 e A4). Il 18 marzo 2014 RI 1, patrocinato dal servizio giuridico della \_\_\_\_\_, ha interposto un'opposizione avverso la decisione del 17 febbraio 2014 (cfr. doc. 2 e A3). Il 4 giugno 2014 la Cassa ha inoltrato una richiesta di informazioni, volta a stabilire chi fosse la persona di riferimento all'interno dell'\_\_\_\_\_, all'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (in seguito: UFAG). In data 17 luglio 2014 (cfr. doc. 30) l'UFAG ha precisato che: " (...) In riferimento al suo scritto e al colloquio odierno, le posso comunicare, per quanto ci concerne, che: · il nido \_\_\_\_\_ è gestito dall'Associazione omonima (cfr. registro di commercio per i nominativi del comitato dell'associazione, la cui presidente è la sig.ra \_\_\_\_\_) · la direttrice pedagogica è la sig.ra \_\_\_\_\_ · la gestione contabile è condotta dalla sig.ra \_\_\_\_\_, nostro interlocutore per quanto attiene alla gestione del nido. Di regola è lei che ci contatta per tutte le questioni legate alla gestione e alla conduzione del nido. Per i formulari ufficiali richiediamo comunque che vengano firmati dall'avente diritto di firma, quindi dalla presidente dell'associazione, sig.ra \_\_\_\_\_. (...)” (cfr.doc. 30) In data 17 luglio 2014 la Cassa ha chiesto all'Ufficio giuridico della \_\_\_\_\_ quali fossero i rapporti intercorrenti tra i vari soggetti operanti all'interno dell'\_\_\_\_\_ (cfr. doc. 32). Il 4 agosto 2014 l'Ufficio giuridico della \_\_\_\_\_ ha affermato quanto segue: " (...) La signora \_\_\_\_\_ è la sorella della signora \_\_\_\_\_. La signora \_\_\_\_\_ è la madre della signora \_\_\_\_\_. (...)” (cfr. doc. 32) Il 5 agosto 2014 la Cassa ha emesso la decisione su opposizione ora impugnata innanzi a questo Tribunale con cui ha confermato la decisione del 17 febbraio 2014 (cfr. doc. 3 e A1). 2.4. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che condividere la conclusione dell'amministrazione secondo cui il ricorrente non ha diritto alle indennità di disoccupazione in quanto lui stesso o, in ogni caso, almeno sua moglie, rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro all'interno dell'\_\_\_\_\_. Al riguardo il

TCA ricorda innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.1), la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente e della coniuge dal Registro di commercio non risulta determinante per escludere che i medesimi abbiano ancora un ruolo dirigenziale all'interno dell'\_\_\_\_\_. RI 1 e sua moglie hanno ricoperto sin dalla costituzione dell'\_\_\_\_\_ delle funzioni dirigenziali e dei ruoli di conduzione e amministrazione delle attività da questa svolte. Visti i ruoli previamente assunti da RI 1 all'interno dell'Associazione anteriormente alla sua cancellazione dal Registro di commercio, dapprima quale presidente dal marzo 2007 al novembre 2012, quale membro dal novembre 2012 al gennaio 2013, ed in seguito come direttore dal gennaio all'ottobre 2013 sempre con diritto di firma individuale (cfr. doc. 15), unitamente al ruolo della moglie, identificata peraltro dall'UFAG ancora nel luglio 2014 quale responsabile della gestione e della conduzione dell'asilo (cfr. doc. 30), si deve ritenere che egli o perlomeno sua moglie abbiano continuato ad esercitare all'interno dell'\_\_\_\_\_ un ruolo che li rende partecipi in modo determinante alle decisioni ed alla conduzione della medesima anche dopo lo stralcio dei loro nominativi dal Registro di commercio nell'ottobre 2013. Questo Tribunale evidenzia d'altronde come l'iscrizione dell'assicurato al Registro di commercio del gennaio 2013 quale direttore con diritto di firma individuale non sia stata soggetta ad alcuna immediata domanda di rettifica fino al settembre 2013 (cfr. doc. 15, 24 e consid. 2.3.). Va inoltre sottolineata la presenza di due deleghe, in favore dei coniugi \_\_\_\_\_, firmate dalla presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_ e dal membro e cassiere \_\_\_\_\_, che peraltro dal novembre 2012 al dicembre 2014 disponevano unicamente di un diritto di firma collettiva a due (cfr. doc. 15). Tali deleghe prevedono che sia l'assicurato che la moglie sono stati autorizzati a firmare individualmente per effettuare i pagamenti delle fatture dei vari debitori, per quanto attiene agli stipendi e per altri acquisti il cui ammontare non sia superiore a CHF 3'000 (cfr. doc. 26 e 27). Lo stesso ricorrente, nel proprio scritto dell'11 settembre 2013 inoltrato alla Cassa (cfr. doc. 25), al quale ha allegato la copia delle deleghe, ha precisato quanto segue: " (...) Io e mia moglie sottostiamo all'accordo di almeno due membri dell'associazione per l'assunzione e per il licenziamento del personale. Anche mia moglie ha la stessa delega alla mia. Questo per la banca e eventuali iscrizioni dei bambini che vanno firmati da entrambi le parti (genitori-nido). Penso che sia chiaro il fatto che la firma dell'iscrizione va data a una persona presente nella struttura. Visto che i membri del comitato sono già impegnati nel loro lavoro hanno conferito queste due deleghe. Come avevo spiegato durante il nostro colloquio, per legge i membri dell'associazione non possono essere impiegati della struttura. (...)" (cfr. doc. 25) Nell'incarto sono del resto assenti elementi che possano portare alla conclusione che, dopo lo stralcio dell'iscrizione dei coniugi \_\_\_\_\_ dal Registro di commercio, i rimanenti membri della stessa abbiano assunto la conduzione pratica delle attività svolte dall'\_\_\_\_\_, essendo per altro sia la presidente \_\_\_\_\_ che la segretaria \_\_\_\_\_ residenti oltre Gottardo. In data 11 settembre 2013, è proprio RI 1 ad identificare se stesso e sua moglie come le persone "presenti nella struttura" cui spetta la firma relativa all'iscrizione dei bambini all'asilo che \_\_\_\_\_ gestisce (cfr. doc. 25). È vero che nello scritto dell'11 settembre 2013 l'insorgente ha precisato che lui e la moglie sottostanno all'accordo di almeno due membri dell'associazione per l'assunzione e il licenziamento del personale (cfr. doc. 25). È altrettanto vero, tuttavia, che, come indicato il 4 agosto 2014 dall'allora patrocinatrice del ricorrente (\_\_\_\_\_) la Presidente dell'Associazione, \_\_\_\_\_, è la sorella della moglie dell'assicurato e il membro e segretario \_\_\_\_\_ è la madre di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 32), non residenti nel Canton Ticino (cfr. doc. 15). Dai documenti presenti nell'incarto

risulta quindi, in applicazione dell' abituale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2.; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag 195), che l'assicurato o quantomeno \_\_\_\_\_, moglie del ricorrente, continuino ad avere notevole influenza sulle decisioni dell' \_\_\_\_\_. Al riguardo è utile evidenziare che il ricorrente stesso l'11 settembre 2013 ha affermato che per legge i membri dell'associazione non possono essere impiegati nella struttura (cfr. doc. 25), ciò che può giustificare la richiesta sua e delle moglie di non apparire nel Registro di commercio. In ossequio ai disposti degli artt. 8 cpv. 1 lett. b e 31 cpv. 3 lett. c LADI ed alla giurisprudenza citata sopra, a RI 1 non può essere riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 21 ottobre 2013. La decisione su opposizione del 5 agosto 2014 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.